

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042, ed ha codice IVASS D840R.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al presente prodotto assicurativo sono fornite nel Fascicolo Informativo.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede una copertura per il danno materiale e diretto conseguente al verificarsi di un Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio totale o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo assicurato.



Che cosa è assicurato?

✓ Danno materiale e diretto conseguente al verificarsi di un Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio totale o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo assicurato.

L'Assicuratore liquiderà all'Assicurato un importo pari ad una percentuale della differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro a seconda della data in cui si verifica il Sinistro rispetto alla data di acquisto dell'Autoveicolo, in base al seguente schema:

- Il 100 % entro i primi 36 mesi dalla data di acquisto dell'Autoveicolo;
- Il 75 % nel corso del 4° anno (37-48 mesi) dalla data di acquisto dell'Autoveicolo.

La Prestazione non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, in virtù dell'eventuale Polizza Corpi Veicoli Terrestri, o altra polizza avente pari contenuto, sottoscritta relativamente allo stesso Autoveicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato, con altro assicuratore.

In aggiunta a quanto precede, l'Assicuratore liquiderà all'Assicurato, in caso di Sinistro derivante da Furto Totale, Incendio totale o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa, un importo pari a Euro 2.000,00 esclusivamente qualora l'Assicurato rimpiazzi l'Autoveicolo perduto acquistando un Nuovo Autoveicolo con marchio Opel, entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di accadimento del Sinistro, nonché ulteriori Euro 1.000,00 in caso di Sinistro verificatosi nei primi 24 mesi della copertura assicurativa, qualora al momento del Sinistro il Veicolo sia assicurato con la Polizza Corpi Veicoli Terrestri "FlexProtection" emessa dalla compagnia assicurativa Verti Assicurazioni S.p.A.

È previsto un Massimale generale e indipendente dalle categorie dell'Autoveicolo pari a Euro 15.000,00.

La Prestazione relativa al Furto Totale non potrà cumularsi con quella relativa all'Incendio totale o Distruzione per Danno Totale.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli autoveicoli:

- ✗ di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
- ✗ di vetustà al momento di adesione all'Assicurazione superiore a 60 mesi (rispetto alla data di prima immatricolazione);
- ✗ con un Valore d'Acquisto superiore a Euro 50.000,00 o, limitatamente agli Autoveicoli di marchio Cadillac ed agli Autoveicoli di marchio Chevrolet e modello Corvette e Camaro, ad Euro 110.000,00;
- ✗ destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- ✗ non coperti da polizza Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro;
- ✗ utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- ✗ utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- ✗ utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità.

Sono altresì esclusi dalla copertura:

- ✗ le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- ✗ i ciclomotori ed i motoveicoli;
- ✗ il lucro cessante o la perdita di chance.



Ci sono limiti di copertura?

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente dell'Autoveicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- ! rapina, come definita all'art. 628 del codice penale;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;

- ! trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! guida dell'Autoveicolo senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ! guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione "fuori strada", ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- ! circolazione in paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se l'Autoveicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei seguenti Paesi:

Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato e il Contraente devono comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 30 giorni dalla data del Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, unico ed anticipato, sarà pagato dal Contraente in nome e per conto dell'Assicurato in via anticipata per l'intera durata della copertura. Il Premio viene recuperato dal Contraente mediante il Finanziamento oppure il prestito concessi dal Contraente in relazione all'acquisto dell'Autoveicolo da parte dell'Assicurato, alle stesse condizioni, con eventuali oneri aggiuntivi a carico dell'Assicurato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa per i singoli Autoveicoli decorre dalle ore 00.00 del giorno di liquidazione del finanziamento, tuttavia la Data di Decorrenza non può comunque precedere la data di firma del Modulo di Adesione, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a 24, 36, 48 mesi, secondo quanto prescelto dall'Assicurato.

Alla scadenza l'Assicurazione non si rinnova tacitamente.

La copertura assicurativa per l'Assicurato, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita o alienazione da parte dell'Assicurato dell'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa;
- b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale, Incendio totale o Distruzione per Danno Totale dell'Autoveicolo.

In caso di estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento per qualsiasi motivo, la copertura assicurativa avrà termine alla data di effetto dell'estinzione anticipata o continuerà fino alla scadenza contrattuale su richiesta dell'Assicurato.

Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L'Assicuratore potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative sostenute per l'emissione della Polizza e per il rimborso del Premio come eventualmente quantificate nel Modulo di Adesione.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dal presente contratto di assicurazione senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione contrattuale relativa alla Polizza, dandone comunicazione all'Assicuratore. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative previste in Polizza, dalle ore 24.00 del giorno della ricezione della raccomandata, e la restituzione all'Assicurato del Premio o delle rate di Premio eventualmente già corrisposte, al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto.

L'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.